



Numero di protocollo : AMM09/11/20.039650U

Roma, 6 novembre 2020

Spett.le COA di FERRARA

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 2933/2020

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 94, COA di Ferrara
Parere 23 ottobre 2020, n. 36**

Il COA di Ferrara formula un quesito in merito alla compatibilità tra abilitazione al patrocinio sostitutivo e svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte del praticante. In particolare, si chiede di sapere se l'autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro subordinato – prevista in via generale per il praticante dall'articolo 41, comma 4, legge n. 247/12 – si applichi anche al caso di abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui al comma 12 del medesimo articolo.

Non sussistono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto da questo Consiglio con il proprio parere 22 febbraio 2017, n. 14, a mente del quale “la possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell'art. 40 della L. 247/2012, nonché dall'art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni”.

In questi termini è reso il parere.

